HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica francese per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Office national d'immigration (ONI)», organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1959 e il 31 agosto 1965 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo ridotto a FF 702.029,17, mentre la parte delle richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente a beneficio dell'ente sopra indicato, viene stabilito in FF 702.029,17 (pari a circa 142.196 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1968

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate dal «Ministero dell'interno», dal «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e dall'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)»

(Fascicoli FSE nn. 2045, 2073, 3004, 3047, 3088, 3098, 3110, 4012, 4025, 4057, 4082, 6505, 6536, 6554, 6601, 6610, 6647, 6659, 6662, 6704, 6705, 6706, 6721, 6722, 6752, 6770, 6772, 67110)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(69/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, relativo alle modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

viste la richieste del 9 giugno e 20 agosto 1962, 12 febbraio, 5 marzo, 29 maggio, 5 agosto e 23 settembre 1963, 29 febbraio, 20 maggio, 15 settembre e 10 dicembre 1964, 16 marzo, 23 giugno e 30 settembre 1965, 19 gennaio, 20 maggio e 1° dicembre 1966 nonché quelle del 10 marzo, 31 maggio, 8 giugno, 12 settembre, 30 novembre, 5 e 16 dicembre 1967, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione per un importo totale di Lit. 1.265.346.910,

vista la decisione della Commissione, del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

visti i pareri del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 novembre 1968,

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
[4] GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, le richieste di cui trattasi concernono operazioni di nuova sistemazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico del «Ministero dell'interno» (importo richiesto Lit. 4.273.668), del «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» (importo richiesto Lit. 1.250.521.172) e dell'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)», ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del suddetto regolamento (importo richiesto Lit. 10.552.070);

considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del regolamento n. 9 e che si riferiscono ad operazioni effettuate durante il periodo 1° gennaio 1961/8 aprile 1967 incluso, sono state validamente presentate entro il termine previsto dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili è risultato che le richieste stesse soddisfano alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dai servizi e dall'ente summenzionati e che l'importo del contributo stesso deve essere fissato in Lit. 1.265.346.910;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo nei suoi pareri del 22 novembre 1968 è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi sopra indicati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dalla Repubblica italiana per spese sostenute dai servizi e dall'ente menzionati all'articolo 2 — ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 — concernenti operazioni di nuova sistemazione effettuate durante il periodo 1° gennaio 1961/8 aprile 1967 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza dell'importo di Lit. 1.265.346.910.

Articolo 2

Pertanto, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a beneficio dei servizi e dell'ente sotto indicati, è fissato in Lit. 1.265.346.910 (pari a circa 2.024.555 unità di conto), cosí ripartito:

Servizio o ente	*Contributo concesso*
1. Ministero dell'interno	4.273.668 Lit.
2. Ministero del lavoro e della previdenza sociale	1.250.521.172 Lit.
3. Opera nazionale per gli invalidi di guerra (ONIG)	10.552.070 Lit.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1968.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY